

AGEVOLAZIONI

Credito Formazione 4.0 su spese sostenute ante deposito del contratto

di **Debora Reverberi**

La quantificazione del credito d'imposta Formazione 4.0 prescinde dalla data di deposito del contratto presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché quest'ultimo avvenga **entro la fine del periodo d'imposta** di sostenimento delle spese.

È quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle entrate nella **risposta all'interpello n. 79 del 20.03.2019**.

La società istante ha dichiarato di aver svolto attività formativa 4.0 nel periodo d'imposta 2018 e di nutrire **dubbi circa la corretta modalità di quantificazione del credito d'imposta Formazione 4.0, in relazione ad attività formativa svolta anteriormente al momento di deposito del contratto collettivo** aziendale o territoriale.

In tal caso il contribuente riteneva di poter considerare l'intero costo lordo aziendale dei dipendenti coinvolti nella formazione svolta, in riferimento alle ore o alle giornate formative, sin dall'inizio di sostenimento delle spese, **senza dover procedere ad un ragguglio delle spese ammissibili alla minore durata calcolata dal momento del deposito del contratto**.

L'istanza di interpello riguarda dunque l'esistenza di una correlazione tra **il termine di deposito dei contratti collettivi**, che costituisce un'imprescindibile condizione di ammissibilità al beneficio, e **il periodo di sostenimento delle spese agevolabili**.

Sul tema l'[articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018](#) prevede **due specifiche condizioni di ammissibilità al beneficio**:

- **l'impegno formale dell'impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti**, da esplicitarsi all'interno del contratto collettivo aziendale o territoriale tramite deposito in via telematica presso l'Ispettorato del Lavoro competente;
- **l'autocertificazione dei risultati prodotti dall'investimento in formazione 4.0** tramite rilascio ai dipendenti discendenti di una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa sull'effettiva partecipazione, apprendimento e consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti.

Il successivo chiarimento del Mise contenuto nella [circolare n. 412088 del 03.12.2018](#) ha sciolto i dubbi applicativi relativi a termini e modalità di deposito, confermando la **possibilità**

di assolvere tale requisito formale successivamente allo svolgimento delle attività formative purché entro il 31.12.2018, nella modalità telematica messa a disposizione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/> e reso disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle entrate ha pertanto confermato tale impostazione: **il deposito del contratto presso l'Ispettorato del lavoro competente non incide sull'individuazione del *dies a quo* per la determinazione delle spese ammissibili**, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l'attività formativa svolta antecedentemente all'adempimento formale e **non rendendosi necessario un ragguglio ad anno del credito d'imposta**.

Viene inoltre confermato il termine improrogabile per l'ammissibilità al beneficio: **il deposito dei contratti deve avvenire entro la fine del periodo d'imposta di riferimento delle spese ammissibili**.

È pertanto confermata **l'impossibilità di accedere al beneficio per tutte quelle imprese che**, pur avendo sostenuto nel periodo 2018 costi ammissibili al credito d'imposta Formazione 4.0, **non abbiano adempiuto al deposito** in modalità telematica del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l'Ispettorato del lavoro competente **entro il 31.12.2018**.

Si rammenta che **il credito d'imposta Formazione 4.0**, introdotto originariamente in via sperimentale per il solo anno 2018, configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0", **è stato prorogato con modificazioni dalla Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018**.

La proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019 **introduce una rimodulazione del beneficio inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa**, con effetto premiale sulle piccole e medie imprese:

Dimensione impresa	Misura del credito	Limite massimo di spesa annuo
Micro e piccola impresa	50%	euro 300.000
Media impresa	40%	euro 300.000
Grande impresa	30%	euro 200.000

La formazione 4.0 effettuata nel periodo d'imposta 2019 sarà dunque meritevole di credito d'imposta con riferimento ai costi ammissibili sostenuti in tutto l'anno **purché il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale avvenga entro il 31.12.2019**.

Seminario di specializzazione

LE START UP INNOVATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)